



UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIARI

Segreteria Generale



**Al Comando Regionale Sardegna
Guardia di Finanza** **CAGLIARI**
Tramite pec: ca0210000p@pec.gdf.it

**Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza** **CAGLIARI**
Tramite pec: ca0550000p@pec.gdf.it

e, per conoscenza:

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.**
Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

**Al Comando Interregionale Italia Centrale
della Guardia di Finanza** **ROMA**
Tramite pec: rm0080000p@pec.gdf.it

OGGETTO: *Tutela del personale in forza al Comando Provinciale di Cagliari e ai Reparti dipendenti. Assenze per licenze e/o permessi. Non corretta applicazione delle prescrizioni previste dalla circolare 120000 - Edizione 2014 - avente come oggetto "compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazioni della posizione di stato" da parte di alcuni Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Cagliari*

Questa APCSM ha ricevuto dai propri iscritti, che attualmente prestano servizio presso alcuni Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Cagliari, numerose segnalazioni inerenti ad una errata interpretazione delle indicazioni previste dalla circolare 120000, che disciplina la materia delle assenze del personale.

Nel dettaglio, è stato rilevato che alcuni Comandanti di Reparto, in occasione delle richieste di licenza, chiedono ai propri militari di comunicare, nel periodo di fruizione, la loro presenza o meno nel territorio di residenza anche per spostamenti giornalieri come ad esempio per recarsi semplicemente in comuni limitrofi. Inoltre, sembra che per alcune settimane sia stata vietata a intere articolazioni la possibilità di presentare richieste di licenza ordinaria per eventi legati al "250° anniversario della Guardia di Finanza", creando gravi ripercussioni nella gestione familiare dei colleghi.

A tal riguardo, si rappresenta che la licenza ordinaria rappresenta un diritto irrinunciabile, essendo fondamentale per garantire il recupero psico-fisico del lavoratore, come richiamato nella prefata circolare (pagina 14 - licenza ordinaria). È vero che esiste un obbligo di reperibilità (pagina 90 - reperibilità) che prevede il richiamo dalla licenza o dai permessi in caso di esigenze di servizio, pertanto il militare in licenza deve garantire un modo per essere

contattato. *Tuttavia, non esiste alcun obbligo di permanenza in una o più determinate località*, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni sulla fruizione di periodi di assenza dal servizio fuori dal territorio nazionale, come giustamente richiamato nella stessa circolare.

L'art. 742, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e s.m.i. – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” prevede che al militare in licenza o permesso possa essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedano.

L'istituto del richiamo dalla licenza, disciplinato in via generale dal citato articolo 742, comma 4, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e richiamato nella circolare 120000 (pag. 22 lettera h), comporta il dovere del militare di attivarsi per garantire la possibilità di essere sempre contattato dal Comando di appartenenza. **In tale ambito, considerando che non sussiste alcun obbligo di permanenza in una o più località, è necessario che il militare fornisca al Reparto dove presta servizio indicazioni idonee a consentire di essere contattato con tempestività dall'Amministrazione.** Pertanto, appare immotivata la pretesa di alcuni Comandanti di essere informati su ogni singolo spostamento del militare in licenza nel territorio nazionale, regionale o provinciale, quando sarebbe sufficiente richiedere un numero di utenza (fissa o cellulare) da utilizzare per comprovate esigenze di servizio per richiamare in servizio il militare in licenza o permesso.

Appare altresì irrazionale “bloccare” le licenze a intere articolazioni, considerando che l'esigenza di servizio deve essere motivata e non utilizzata per coprire eventuali problematiche organizzative riconducibili ad un evento sicuramente prestigioso ma noto da tempo. Per tale ragione, si sarebbe potuta effettuare una programmazione di massima dei giorni di assenza dal servizio del personale dipendente, garantendo il regolare svolgimento dell'attività del Reparto.

Per quanto sopra esposto, la nostra APCSM richiede un' incisiva azione di verifica da parte dei Comandi di vertice per i casi summenzionati, a tutela di una fluida interazione organizzativa tra amministrazione e dipendente nel pieno interesse comune e senza forzate reinterpretazioni delle norme vigenti. Il rispetto delle tempistiche di programmazione delle licenze e della concessione del beneficio deve garantire sia le esigenze dell'Amministrazione sia quelle legittime del militare, evitando atteggiamenti fuorvianti che creano malumori nel personale, già penalizzato dal disagio di vivere in un'isola raggiungibile solo in nave o in aereo e sovente lontano dai propri familiari che potrebbero fornire sicuramente un valido sostegno nell'affrontare la quotidianità familiare.

Restiamo a disposizione per qualsiasi confronto al fine di evitare l'eventuale ricorso agli Organi di Giurisdizione Amministrativa, come sollecitato dai nostri soci.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO GENERALE

Vincenzo Piscozzo

